

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(4)</sup>, l'importo di riduzione dei dazi all'importazione per le carni bovine è corretto tenendo conto degli importi compensativi monetari e dei coefficienti monetari; che, tenendo conto dell'abrogazione dell'applicazione di questi due parametri, a decorrere dal 1° gennaio 1993 occorre sopprimere le correzioni citate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 970/90 è modificato come segue:

All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

- 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per i prodotti destinati ad essere importati in uno Stato membro è pari al 90 % del prelievo all'importazione nella Comunità in vigore il primo lunedì di ogni trimestre.
2. L'importo di riduzione è dedotto dal prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.